



AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA
CAPITOLATO TECNICO – LOTTO N. 1 – LIBRO MATRICOLA RC VEICOLI A
MOTORE E AUTO RISCHI DIVERSI
CIG. N . 6222850A43

Oggetto	Polizza di Responsabilità Civile Auto
Contraente	A.M.I.U. GENOVA S.p.a. Via Gabriele D'Annunzio 27 – 16121 GENOVA (GE) C.F / P.IVA: 03818890109
Decorrenza	30 giugno 2015 (ore 24.00) – 30 giugno 2016 (ore 24.00)

definizioni.....	3
descrizione generale	5
<i>Sezione I - Responsabilità Civile veicoli a motore</i>	5
A – Veicoli da assicurare	5
B - Massimali assicurati	5
C - Modello tariffario.....	5
I) - Franchigia fissa ed assoluta.....	6
D - Periodi di osservazione della sinistrosità	6
E - Attestazione dello stato di rischio	6
<i>Sezione II - Auto Rischi Diversi</i>	6
F – Veicoli da assicurare.....	6
G - Valori assicurati.....	6
H - Scoperti e franchigie.....	7
- in caso di rapina;	7
Atti Violenti, Fenomeni Naturali e Grandine	7
<i>Per entrambe le Sezioni I e II</i>	7
I - Assicurazione in base a Libro Matricola	7
SEZIONI I.....	9
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI A MOTORE.....	9
Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione.....	9
Art. 2 – Esclusioni e rivalsa.....	9
Art. 3 – Condizioni aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria.....	9
Art. 4 – Ricorso terzi da incendio RCA.....	11
Art. 5 – Modalità per la denuncia dei sinistri.....	11
Art. 5 bis – Gestione delle vertenze.....	11
sezione ii.....	12
norme che regolano l'assicurazione auto rischi diversi	12
Art. 6 – Oggetto dell'assicurazione.....	12
Art. 7 – Esclusioni.....	12
Art. 8 – Condizioni aggiuntive per l'assicurazione Auto Rischi Diversi.....	12
Art. 9 – Modalità per la denuncia dei sinistri.....	14
Art. 10 – Valutazione dei danni	15
Art. 11 - Deroga all'applicazione del degrado	15
Art. 12 – Liquidazione del danno – Nomina dei Periti.....	15
NORME VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI I – II.....	16
Art. 13 – Estensione territoriale.....	16
NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO.....	17
Art. 14 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	17
Art. 15 – Durata e rinnovo del contratto	17
Art. 16 – Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio	17
Art. 17 – Forma delle comunicazioni	17
Art. 18 – Foro competente.....	17
Art. 19 – Oneri fiscali	17
Art. 20 – Rinvio alle norme di legge.....	18
Art. 21 - Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio	18
Art. 22 - Interpretazione del Contratto	18
Art. 23 – Broker incaricato.....	18
Art. 24 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010.....	18

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato:	nelle parte relativa alla Sezione I - RC Veicoli a motore, la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto; nella parte relativa alla Sezione II - Auto Rischi Diversi, il soggetto nel cui interesse si stipula il contratto;
Contraente:	la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
Attestazione sullo stato del rischio	Il documento che viene rilasciato dalla Società almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente;
Classe di Conversione Universale o C.U.	La classe di merito di riferimento per tutte le Imprese di assicurazione che, in base alla vigente normativa, è assegnata al contratto RCA relativamente ai veicoli assicurati con forme tariffarie che prevedono riduzioni o maggiorazioni di premio, correlate al verificarsi o meno di sinistri durante il periodo di osservazione.
Danno parziale	Il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Danno totale	Il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Degrado	Il deprezzamento del veicolo e delle sue parti dovuto ad usura e/o invecchiamento.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Franchigia	L'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'Assicurato e/o del Contraente in caso di sinistro.
Furto	Il reato consistente nella sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene, perpetrata al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 C.P.).
Incendio	La combustione - con sviluppo di fiamma - che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo	La somma pagata dalla Società all'Assicurato o al beneficiario in caso di sinistro.
Codice delle Assicurazioni	Il Codice delle Assicurazioni Private di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e ss.mm. e ii.
Massimale	La somma fino a concorrenza della quale la Società presta l'assicurazione.

Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rapina	Il reato consistente nella sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (art. 628 C.P.).
Risarcimento	La somma corrisposta dalla Società al danneggiato in caso di sinistro.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto	La percentuale del danno indennizzabile (con l'eventuale minimo) che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.
Scoppio	Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Valore Commerciale	Il valore di mercato esclusa ogni attribuzione di valore storico o d'epoca.
Veicolo	Ciascuno dei veicoli assicurati indicati nel Libro Matricola alla data di effetto dell'assicurazione o incluso successivamente nel periodo di validità della medesima.
Proprietario:	l'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
Società:	l'Impresa di Assicurazione;
Tariffa:	la tariffa degli Assicuratori in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto;
Veicolo:	tutti i veicoli a motore nonché i rimorchi destinati ad essere trainati da veicoli a motore;
Valore a nuovo:	il valore di listino del veicolo di prima immatricolazione, comprese le parti accessorie normalmente fornite dalla casa costruttrice e stabilmente fissate, comprensivo dell'I.V.A. per la parte fiscalmente non recuperabile. Si considera valore a nuovo anche quello risultante dal documento di acquisto fiscalmente valido, a condizione che sia inferiore al valore di listino.

Sezione I - Responsabilità Civile veicoli a motore**A – Veicoli da assicurare**

I veicoli da assicurare sono riportati nell'elenco analitico suddivisi per classi allegato al capitolato e per i quali si allegano le relative carte di circolazione o il certificato di autorizzazione alla circolazione e le attestazioni dello stato di rischio rilasciate dalla Compagnia di Assicurazione per l'annualità pregressa, fermo l'obbligo del Contraente di consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato di rischio all'atto della stipulazione.

Il premio viene determinato in base ai dati indicati nell'elenco sopra richiamato, in base alla situazione di rischio conosciuta alla data di inizio della procedura di gara.

Lo stesso è suscettibile di modifica in base:

1. alle risultanze delle attestazioni sullo stato del rischio che saranno prodotte dalla precedente compagnia assicuratrice prima della data di effetto della presente assicurazione, limitatamente alla garanzia RCA;
2. alle variazioni intervenute, per inclusione od esclusione di veicoli, prima della data di effetto della presente assicurazione

Conseguentemente, la Compagnia potrà adeguerà i conteggi finali in funzione degli stessi aggiornamenti.

B - Massimali assicurati

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione.

Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà.

La presente assicurazione è prestata sulla base dei seguenti massimali unici:

- Euro **25.000.000,00**

C - Modello tariffario

Con riferimento alla copertura Responsabilità civile Veicoli a motore, per ogni classe di veicolo assicurato la presente assicurazione è stipulata applicando il modello tariffario di seguito riportato:

<i>Classe veicolo</i>	<i>Modello tariffario</i>	<i>Franchigia</i>
<i>Autovetture</i>	<i>Franchigia fissa e assoluta</i>	<i>Euro 1.000,00</i>
<i>Autovetture ad uso promiscuo</i>	<i>Franchigia fissa e assoluta</i>	<i>Euro 1.000,00</i>
<i>Ciclocarri</i>	<i>Franchigia fissa e assoluta</i>	<i>Euro 1.000,00</i>
<i>Motoveicoli per trasporto merci</i>	<i>Franchigia fissa e assoluta</i>	<i>Euro 1.000,00</i>
<i>Motocicli</i>	<i>Franchigia fissa e assoluta</i>	<i>Euro 1.000,00</i>
<i>Autocarri</i>	<i>Franchigia fissa e assoluta</i>	<i>Euro 1.000,00</i>
<i>Macchine operatrici</i>	<i>Franchigia fissa e assoluta</i>	<i>Euro 1.000,00</i>

I) - Franchigia fissa ed assoluta

La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

E' fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza.

D - Periodi di osservazione della sinistrosità

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste dalle singole tariffe, devono considerarsi i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° periodo - il periodo di osservazione inizia dal giorno di decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità assicurativa.

Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

E - Attestazione dello stato di rischio

Almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società rilascia al Contraente l'attestazione sullo stato del rischio, contenente tutte le informazioni previste al riguardo dal Codice delle Assicurazioni e dai relativi provvedimenti regolamentari.

Nel caso di coassicurazione, se ed in quanto consentita, l'attestazione deve essere rilasciata dalla Società delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatte salve le eccezioni previste dalla specifica normativa vigente;
- cessione del contratto per trasferimento della proprietà del veicolo assicurato;

In caso di furto del veicolo senza ritrovamento, la Società è tenuta a rilasciare, su richiesta del Contraente ed entro 15 giorni, l'attestazione sullo stato del rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa; se al momento del furto il periodo di osservazione risulta concluso è riconosciuta la classe di merito di conversione universale (C.U.) che sarebbe stata assegnata alla scadenza.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato di rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

L'attestazione viene rilasciata anche nel caso di rinnovo dell'assicurazione.

Sezione II - Auto Rischi Diversi

F – Veicoli da assicurare

I veicoli da assicurare sono riportati nell'elenco analitico suddivisi per classi allegato al capitolato.

G - Valori assicurati

La presente assicurazione è prestata sulla base dei valori assicurati indicati nelle schede tecniche per l'offerta economica offerta di A.M.I.U. Genova S.p.a. per le seguenti garanzie:

- Per tutte le garanzie, **compreso** Furto e Rapina
- Per tutte le garanzie, **escluso** Furto e Rapina

L'individuazione dei veicoli da assicurare per le due opzioni di copertura previste è riportata nell'elenco allegato al capitolato.

H - Scoperti e franchigie

Limitatamente alle garanzie di seguito riportate si conviene di applicare i seguenti scoperti o franchigie:

Furto

<i>Classe veicolo</i>	<i>Scoperto - Franchigia per ogni sinistro</i>
<i>Autovetture</i>	<i>nessuno</i>
<i>Autovetture ad uso promiscuo</i>	<i>nessuno</i>
<i>Ciclocarri</i>	<i>10 % min. Euro 1.000,00</i>
<i>Motoveicoli per trasporto merci</i>	<i>10 % min. Euro 1.000,00</i>
<i>Motocicli</i>	<i>garanzia non prestata</i>
<i>Autocarri</i>	<i>garanzia non prestata</i>
<i>Macchine operatrici</i>	<i>garanzia non prestata</i>

Lo scoperto e la franchigia sopraindicati, non verranno applicati, se il furto avviene:

- in box chiuso a chiave;
- in garage custodito;
- in parcheggio recintato, custodito e con accesso vigilato;

nonché:

- se il veicolo risulta dotato, al momento del sinistro, di antifurto con impianto satellitare;
- in caso di rapina;

Atti Violenti, Fenomeni Naturali e Grandine

<i>Classe veicolo</i>	<i>Scoperto - Franchigia per ogni sinistro</i>
<i>Autovetture</i>	<i>10 % min. Euro 1.000,00</i>
<i>Autovetture ad uso promiscuo</i>	<i>10 % min. Euro 1.000,00</i>
<i>Ciclocarri</i>	<i>10 % min. Euro 1.000,00</i>
<i>Motoveicoli per trasporto merci</i>	<i>10 % min. Euro 1.000,00</i>
<i>Motocicli</i>	<i>10 % min. Euro 1.000,00</i>
<i>Autocarri</i>	<i>10 % min. Euro 1.000,00</i>
<i>Macchine operatrici</i>	<i>10 % min. Euro 1.000,00</i>

Per entrambe le Sezioni I e II

I - Assicurazione in base a Libro Matricola

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente ovvero allo stesso locati in leasing.

Non sono ammesse sostituzioni di veicoli.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore a quel momento.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati, contrassegni e dell'eventuale Carta Verde.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

Per le inclusioni o esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24 del giorno di ricevimento del telefax con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione alla Società del certificato, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde.

La regolazione del premio deve essere effettuata, per ogni annualità assicurativa, entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa.

Qualora la copertura assicurativa venisse rinnovata, in caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.

In caso di diminuzione, la Società restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva.

Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 30° giorno dalla data di comunicazione della Società.

Se il Contraente non provvede al pagamento della regolazione del premio richiesto dalla Società, la stessa eserciterà, nei confronti del Contraente medesimo e limitatamente alla garanzia R.C.A., il diritto di rivalsa, totale o parziale, per i sinistri pagati causati dai veicoli ai quali la regolazione del premio si riferisce.

Per i sinistri riguardanti le garanzie Auto Rischi Diversi, il mancato pagamento della regolazione premio nei termini previsti dal contratto, determina la sospensione delle medesime garanzie - ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile - limitatamente ai veicoli cui si riferisce la regolazione del premio.

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme della legge e del Regolamento (vedasi anche artt. 122 e segg. del D.Lg.s n. 209 del 7 settembre 2005 – “Nuovo Codice delle Assicurazioni Private”), i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.

La Società inoltre assicura, sulla base dell'art. “Condizioni Aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria” e della relativa premessa, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate.

In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dalle medesime, ai risarcimenti dovuti sulla base dell'art. “Condizioni Aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria”.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio non agganciato alla motrice, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice per i danni derivanti da manovre a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque danni alle persone occupanti il rimorchio.

Art. 2 – Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo della targa prova;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il numero delle persone trasportate risulta superiore al limite massimo indicato sulla carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.L. 30/04/92 n. 285.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge, gli Assicuratori eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 3 – Condizioni aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria

L'assicurazione comprende anche le seguenti estensioni di garanzia:

CARICO E SCARICO

L'assicurazione copre i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico e scarico, da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, con esclusione dei danni arrecati alle cose trasportate o in consegna;

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.



RIVALSA DELL'ASSICURATORE PER SOMME PAGATE IN CONSEGUENZA DELL'INOPPONIBILITÀ AL TERZO DI ECCEZIONI PREVISTE DALL'ART. "ESCLUSIONI E RIVALSA" DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

Relativamente all'art. "Esclusioni e rivalsa" delle Condizioni Generali di Assicurazione il seguente alinea:

" nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.L. 30/4/92 n. 285" è abrogato.

Nel caso in cui il conducente del veicolo, al momento del sinistro, sia persona diversa dal proprietario/locatario del veicolo stesso, la Società rinuncia ad esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del solo proprietario/locatario nelle seguenti ipotesi:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

L'assicurazione non è operante nel caso in cui il proprietario/locatario sia a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

CONDIZIONI PARTICOLARI PER I VEICOLI A MOTORE

Le condizioni che seguono si intendono direttamente inserite nel contratto, e pertanto pienamente operanti, in funzione dell'assicurazione dei veicoli e dei rischi ai quali le stesse specificatamente si riferiscono nel rispettivo titolo.

Si intende altresì che esse, anche senza esplicito rimando, integrano, modificano o derogano le Condizioni Generali di Assicurazione del presente contratto.

- Rivalsa nei casi di guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psichica dovuta ad uso stupefacenti – veicoli a motore in genere.

La Società non effettua la rivalsa che le compete ai sensi dell'art. 144 del C.A. – nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o in condizioni di alterazione fisica o psichica correlata all'uso di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del Codice della Strada, compreso il caso di rifiuto dell'accertamento.

- Rivalsa per danni a terzi – trasportati compresi – e per guida senza abilitazione –veicoli a motore in genere
La Società non effettua la rivalsa che le compete ai sensi dell'art. 144 del C.A. – nei confronti di tutti i soggetti, conducente compreso:

- Nel caso di danno subito da terzi – trasportati compresi – se la circolazione non avviene in conformità alle indicazioni della carta di circolazione o alle disposizioni vigenti, salvo quanto contemplato nel primo comma dell'art. 2 "Esclusioni e rivalsa" (guida senza patente, o con patente sospesa ritirata o revocata per infrazioni al Codice della Strada), caso in cui la Società effettuerà rivalsa;

- Nel caso di veicolo guidato da persona diversa dal contraente, dal proprietario, dall'usufruttuario, dall'acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, ma con il consenso di questi, se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti e chi ha dato il consenso non ne fosse a conoscenza.

- Responsabilità civile dei trasportati – veicoli a motore in genere
L'assicurazione comprende la responsabilità civile dei terzi trasportati sul veicolo assicurato per i danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione del veicolo stesso, esclusi i danni al veicolo stesso.

- Responsabilità civile per fatto di figli minori – veicoli a motore in genere
- L'assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante al contraente e – se persona diversa - al proprietario del veicolo assicurato, ai sensi dell'art. 2048, primo comma, del Codice Civile, in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato – purchè avvenuta a loro insaputa – per danni arrecati a terzi da fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela e con loro conviventi.

- Carico e scarico autocarri e motocarri (compresi quelli per uso speciale e trasporto specifico), macchine agricole.

La Società assicura la Responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del Committente per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra sul veicolo e viceversa, anche se effettuate con l'utilizzo di mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo stesso.

Sono esclusi dall'assicurazione i i danni:

- alle persone trasportate sul veicolo e a quelle che prendono parte alle operazioni di carico e scarico;
- alle cose trasportate, in consegna o custodia e a quelle che vengono caricate o scaricate;

- da inquinamento dell'acqua, del suolo e dell'aria.
- Rimorchi – veicoli a motore in genere
L'assicurazione del solo rimorchio staccato dalla motrice vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio stesso in sosta e per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.
- Macchine agricole
La garanzia comprende i danni alle persone trasportate nel rispetto della normativa vigente e il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi.
- Sgombero neve – veicoli adibiti occasionalmente a sgombero neve
L'assicurazione copre anche i danni derivanti da operazioni di sgombero della neve effettuate dal veicolo assicurato, sempre che sia stata rilasciata specifica autorizzazione dall'Autorità competente.
Sono comunque esclusi i danni alla pavimentazione stradale.

Art. 4 – Ricorso terzi da incendio RCA

In caso di responsabilità dell'Assicurato per danni involontariamente causati a terzi in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio, ove tali danni non costituiscano un sinistro da circolazione di cui al C. A., la Società tiene indenne l'Assicurato medesimo sino alla concorrenza, per ogni sinistro, di un ammontare pari a Euro 800.000,00.

In ogni caso la garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione della Responsabilità Civile Auto.

Sono esclusi i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato e delle persone indicate dall'art. 129 C. A.; sono altresì escluse le cose che si trovino sul veicolo assicurato. La presente garanzia non si cumula con quella di cui "Ricorso terzi da incendio" sottoriportata all'art.9.

Art. 5 – Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del D.L. 23.12.1976, n. 857, convertito con modificazioni nella L. 26.2.1977, n. 39 (c.d. Modulo Blu) ovvero mediante comunicazione sostitutiva dello stesso e deve in ogni caso contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In caso di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro ovvero nell'invio di documentazione o di atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato, nei limiti in cui avrebbe avuto il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Art. 5 bis – Gestione delle vertenze

Nei casi in cui sia inapplicabile la procedura di Risarcimento diretto di cui agli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni, la Società assume, a nome dell'Assicurato e fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando - ove occorra - legali o tecnici. La Società si impegna, comunque, a richiesta dell'Assicurato, ad assumere la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte.

Ha altresì facoltà di provvedere alla difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano designati con il suo preventivo benestare e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 6 – Oggetto dell'assicurazione

La Società garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti che siano conseguenza di furto totale o parziale, consumato o tentato, del veicolo assicurato - sia in rimessa che in circolazione - comprese le parti accessorie normalmente fornite dalla Casa costruttrice e stabilmente fissate.

L'eventuale impianto antifurto non fornito dalla casa costruttrice è compreso in garanzia, entro un limite massimo di indennizzo del 10% del valore del veicolo, a condizione che in polizza risultino dichiarati gli elementi per la sua identificazione.

I danni conseguenti a rapina sono equiparati a quelli in caso di furto.

La Società indennizza anche i danni conseguenti alla circolazione, agli atti vandalici ed ai danneggiamenti che il veicolo assicurato abbia subito successivamente alla consumazione del furto totale e prima che sia stato recuperato.

Sono compresi in garanzia i danni causati al veicolo in occasione del furto di cose contenute nel veicolo stesso.

La garanzia comprende impianto antifurto, autoradio, mangianastri, radiotelefono ed altre apparecchiature similari, a condizione che siano stabilmente fissati all'autovettura assicurata e che in polizza risultino dichiarati gli elementi per la loro identificazione. L'indennizzo per tali apparecchiature non potrà comunque superare il 20% della somma assicurata in polizza quale valore commerciale dell'autovettura assicurata, fermi restando scoperto e franchigia indicati nella Descrizione generale.

La presente garanzia è estesa anche ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato - sia in rimessa che in circolazione - comprese le parti accessorie normalmente fornite dalla Casa costruttrice e stabilmente fissate, che siano conseguenza di:

- incendio;
- fulmine;
- scoppio del carburante contenuto nel serbatoio del veicolo e destinato al suo funzionamento.

Art. 7 – Esclusioni

L'assicurazione non copre i danni:

- a) causati da semplici bruciature non seguite da incendio, ne quelli agli impianti elettrici o elettronici dovuti a fenomeno elettrico non seguito da incendio;
- b) derivanti da atti di guerra, occupazione militare, insurrezioni, invasioni e calamità provocate da forze della natura;
- c) determinati od agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, delle persone da lui incaricate della sorveglianza del veicolo, delle persone con lui conviventi o dei suoi dipendenti;
- d) verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) indiretti, come deprezzamento e privazione dell'uso del veicolo qualunque ne sia la causa;
- f) preesistenti al sinistro denunciato;
- g) conseguenti a partecipazioni a gare, competizioni e relative prove, oppure ad attività illecite.

Art. 8 – Condizioni aggiuntive per l'assicurazione Auto Rischi Diversi

L'assicurazione comprende anche le seguenti estensioni di garanzia:

ATTI VIOLENTI, FENOMENI NATURALI E GRANDINE

La Società garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, comprese le parti accessorie normalmente fornite dalla Casa costruttrice e stabilmente fissate, in occasione di:

- atti vandalici, di terrorismo o sabotaggio anche in occasione di tumulti o sommosse;
- inondazioni, tempeste di vento, cicloni, tifoni, smottamenti di terreno, caduta di neve, esplosioni naturali, grandine;
- caduta di oggetti, caduta di aerei o missili o parti di essi.



La Società assicura, limitatamente alle autovetture, i cristalli del veicolo assicurato in polizza contro i danni materiali e diretti di rottura dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi.

La garanzia non si estende ai vetri dei gruppi ottici e dei retrovisori interni ed esterni.

Le rigature o segnature, le screpolature e simili non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi della presente garanzia.

L'assicurazione comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli, mentre sono esclusi i danni causati ad altre parti dell'autovettura dalla rottura dei cristalli.

Il limite massimo di indennizzo è convenuto in Euro 600,00 per ogni evento, indipendentemente dal numero dei cristalli sinistrati.

RICORSO TERZI DA INCENDIO

La Società, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde - fino alla concorrenza di Euro 800.000,00, dei danni materiali e diretti (a persone, cose e animali) cagionati a terzi.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, con il sottolimito del 10% del massimale suindicato, compreso e non in eccedenza al massimale medesimo.

La presente estensione dell'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse nei suoi confronti, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società ha la facoltà di assumere la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o Assicurato, designando - ove occorra - legali o tecnici.

Relativamente alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Ai fini della presente garanzia, si intende richiamato quanto previsto all'art. 129 del C. A.

RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI

La Società assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia del Contraente e/o dell'Assicurato e dei trasportati.

La garanzia è prestata entro i limiti dei massimali della responsabilità civile indicati in polizza.

SPESE DI RECUPERO E PARCHEGGIO

In caso di furto del veicolo assicurato in polizza, la Società rimborsa, fino ad un massimo di Euro 300,00 per evento, le spese documentate sostenute dall'Assicurato per il recupero, parcheggio o rimessaggio del veicolo - disposti dall'Autorità - dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione del ritrovamento stesso.

PERDITA DELLE CHIAVI

La Società rimborsa, dietro presentazione di regolare fattura e fino ad un limite massimo di Euro 300,00 per evento, le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato in polizza e/odi sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto; restano escluse le spese relative alla sostituzione della centralina antifurto.

GARANZIA CONTRASSEGNO

In caso di furto del veicolo assicurato in polizza, la Società corrisponderà al Contraente che abbia presentato certificato dell'annotazione al P.R.A. della perdita del possesso un indennizzo pari al rateo di premio netto R.C.A. relativo al periodo intercorrente fra la data del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagata.

L'obbligo della Società alla liquidazione del danno decorre dalla data di scadenza della rata di premio in corso al momento del furto.

Qualora il veicolo venga recuperato precedentemente alla data di scadenza della rata di premio in corso e l'Assicurato risulti essere ancora proprietario del veicolo, l'indennizzo verrà corrisposto per il periodo intercorrente fra la data del sinistro e la data di ritrovamento del veicolo. da quest'ultima data decorrerà invece l'obbligo della Società alla liquidazione del danno.

GARANZIA IMPOSTA DI PROPRIETÀ

In caso di incendio, furto o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Società corrisponderà all'Assicurato, fino ad un

massimo di Euro 500,00, un indennizzo pari alla quota dell'imposta di proprietà corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza dell'imposta pagata.

L'indennizzo verrà effettuato su presentazione del documento attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta o, in sua mancanza, della denuncia di smarrimento del documento stesso presentata alle competenti autorità.

GARANZIA SPESE DI IMMATRICOLAZIONE – PASSAGGIO DI PROPRIETÀ – SOSTITUZIONE DI TARGA

In caso di incendio, furto o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Società corrisponderà all'Assicurato, fino ad un massimo di Euro 500,00, un indennizzo pari alle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo stesso o a quelle sostenute per il passaggio di proprietà, se non già indennizzabili a fronte di altra garanzia prestata in polizza.

La garanzia è operante anche in caso di distruzione, furto o smarrimento della targa o del libretto di circolazione.

TRASPORTO IN AMBULANZA

La Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del conducente e/o dei trasportati del veicolo assicurato in polizza a seguito di incidenti di circolazione, dal luogo del fatto al posto di pronto soccorso.

La garanzia viene prestata con un limite massimo di risarcimento di Euro 500,00 per evento.

GARANZIA BAGAGLIO

In caso di incendio o di incidente da circolazione che comportino la perdita totale del veicolo assicurato in polizza o la antieconomicità della sua riparazione, la Società rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio fino ad un massimo di Euro 300,00 per evento.

La garanzia è valida esclusivamente per enti di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati quali: indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio; il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi ed altri contenitori, nonché indumenti indossati.

Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli apparecchi radio, ottici e simili, il denaro, i titoli ed altri valori in genere; i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato.

In caso di sinistro, l'Assicurato dovrà far constatare i danni alle Autorità competenti e chiedere che venga redatto regolare processo verbale.

DANNI AL VEICOLO PER ASPORTARE COSE NON ASSICURATE

La Società garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato per asportare cose in esso contenute e non facenti parte della normale dotazione del veicolo stesso.

DANNI CAUSATI DAL TRASPORTO DI VITTIME DELLA STRADA

La società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa al Contraente - fino ad un massimo di Euro 500,00 per evento - le spese sostenute per eliminare i danni materiali causati all'interno del veicolo, in conseguenza del trasporto per soccorso di persone rimaste vittime di incidenti stradali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

Art. 9 – Modalità per la denuncia dei sinistri

In caso di sinistro l'Assicurato deve farne denuncia immediata all'Autorità competente inoltrando alla Società entro il limite di tre giorni dal fatto o dal giorno in cui ne viene a conoscenza - copia della denuncia stessa, con precisazione dell'entità almeno approssimativa del danno.

Se il furto o la rapina sono avvenuti all'estero la denuncia dovrà essere ripetuta all'autorità italiana.

L'Assicurato, salvo le riparazioni sommarie ed urgenti necessarie al ricovero del veicolo, deve astenersi dall'effettuare riparazioni senza prima aver ottenuto il consenso da parte della Società.

L'Assicurato, a richiesta della Società, deve produrre:

- in caso di furto totale, il certificato dello stato giuridico storico con l'annotazione della perdita di possesso ed il certificato di proprietà;
- in caso di furto seguito dal ritrovamento del veicolo, il verbale di ritrovamento da parte dell'Autorità Giudiziaria.

In tutti i casi, la Società ha la facoltà di richiedere il certificato di chiusa inchiesta, ovvero altro documento attestante che non ricorre la circostanza prevista dall'articolo Esclusioni lettera c). Se il veicolo viene ritrovato prima che il sinistro sia liquidato, la Società rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per il rilascio della documentazione sopraindicata.

In caso di ritrovamento del veicolo dopo che il sinistro sia stato liquidato, la Società provvederà, in forza del mandato a vendere sottoscritto dall'Assicurato contestualmente al ricevimento dell'indennizzo, a vendere il veicolo a chi meglio reputerà, essendo autorizzato ad incassare il prezzo ed a trattenerlo.

Si precisa che tale operazione non comporterà in alcun caso passaggio di proprietà del veicolo dall'Assicurato alla Società.

Art. 10 – Valutazione dei danni

In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l'ammontare dell'indennizzo è determinato in base al valore commerciale del veicolo e delle sue parti accessorie al momento del sinistro.

Per i danni parziali si applica, al costo dei materiali di nuova fornitura, una riduzione per degrado d'uso pari alla percentuale di degrado rilevabile fra il valore a nuovo del veicolo al momento del sinistro ed il suo valore commerciale. La percentuale di degrado potrà essere ridotta per effetto di eventuali migliorie documentate e non potrà essere comunque superiore al 70%.

Si considera perdita totale anche il caso in cui l'entità dell'indennizzo, valutato in base al criterio di cui al precedente paragrafo, sia uguale o superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso è facoltà della Società di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro.

Art. 11 - Deroga all'applicazione del degrado

In caso di danno totale, qualora l'assicurazione sia prestata per una autovettura il cui valore assicurato sia non inferiore al "valore a nuovo" al momento della prima immatricolazione, se il sinistro si verifica entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione si considererà quale valore commerciale dell'autovettura un importo pari al valore assicurato. Le spese di immatricolazione e di messa in strada saranno indennizzate se comprese nel valore assicurato.

In caso di danno parziale, qualora l'assicurazione sia prestata per autovetture, non verrà applicato alcun degrado ai pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria (selleria esclusa), la strumentazione ed i cristalli.

In ogni caso, se il valore del veicolo dichiarato in polizza è inferiore al suo valore commerciale al momento del sinistro, la liquidazione avverrà secondo il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Qualora la garanzia sia estesa all'estero, gli indennizzi per i danni ivi sopravvenuti verranno liquidati in Italia nel rispetto delle norme valutarie in vigore.

Nel caso di ritrovamento all'estero del veicolo prima che il sinistro sia liquidato, la Società assume a proprio carico le spese di rimpatrio del veicolo stesso.

In nessun caso l'indennizzo potrà superare un importo pari al valore assicurato né al "valore a nuovo".

Art. 12 – Liquidazione del danno – Nomina dei Periti

La valutazione dei danni è effettuata direttamente mediante accordo fra le Parti ovvero, a richiesta di una di esse, da due Periti che le Parti dovranno nominare. In caso di disaccordo verrà nominato un terzo Perito la cui scelta, mancando l'accordo tra i primi due, verrà effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha luogo la residenza o il domicilio elettivo o la sede legale dell'Assicurato.

Le decisioni dei Periti saranno prese a maggioranza, senza formalità alcuna, ed impegneranno le Parti, rinunciando queste sin d'ora a qualsiasi impugnativa, anche presso l'Autorità Giudiziaria.

Ciascuna delle Parti sopporterà le spese del Perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo.



Art. 13 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Repubblica Ceca, della Repubblica di Cipro, della Repubblica Slovacca, della Slovenia, della Svizzera e dell'Ungheria e di tutti gli altri Stati facenti parte della Carta Verde.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RC auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901 2° comma C.C., la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del 15° giorno dopo quello di scadenza o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessa di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società: la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Resta fermo quanto disposto agli articoli "Esclusioni e rivalsa" e "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio".



NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO

(valide per entrambe le Sezioni)

Art. 14 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Il premio di polizza è determinato in relazione alla residenza del proprietario/locatario del veicolo e delle altre informazioni rese dal Contraente e riportate sul frontespizio di polizza.

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., la mancata comunicazione di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudicheranno il diritto al risarcimento sempre che tali omissioni o inesatte / incomplete dichiarazioni non siano avvenute con dolo.

Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 15 – Durata e rinnovo del contratto

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 30/06/2015 fino alle ore 24 del 30/06/2016 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti.

La Società accetta fin da ora la ripetizione di servizi analoghi, alle stesse condizioni economiche e normative, per un'ulteriore annualità, in conformità a quanto disposto dall'art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 163/06; la Contraente si impegna, a tal fine, ad inviare opportuna comunicazione alla Società con un preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la data di scadenza.

Al fine di consentire l'espletamento od il completamento delle procedure di aggiudicazione dei nuovi contratti di assicurazione, la Società si impegna altresì a prorogare il presente contratto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, fino ad un massimo di 120 giorni; la richiesta dovrà essere inviata dalla Contraente con un preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la data di scadenza contrattuale.

Art. 16 – Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto di assicurazione.

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Società che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Art. 17 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte a mezzo posta ordinaria od altro mezzo (telefax o simili), salvo quelle che obbligatoriamente devono essere inoltrate a mezzo lettera raccomandata, indirizzata alla Società.

Art. 18 – Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 19 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.



Art. 20 – Rinvio alle norme di legge

Unicamente per quanto costituisce integrazione necessaria e compatibile col presente capitolato normativo e - in ogni caso - per quanto regolamentato in senso più favorevole al Contraente e/o Assicurato, si fa espresso rinvio alle condizioni di assicurazione depositate dalla Società - in osservanza alle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e dei relativi regolamenti - che la Società è tenuta ad allegare al contratto.

Ciò premesso la Società prende atto che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole per il Contraente e/o l'Assicurato.

Per tutto quanto non è regolato dalla polizza, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 21 - Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio

La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

numero del sinistro della Società;

data di accadimento;

tipologia del danno;

stato del sinistro ("in trattativa", "liquidato" e "chiuso senza seguito");

importo liquidato e data della liquidazione;

importo riservato;

per i sinistri respinti, le motivazioni scritte.

Importo franchigia

Art. 22 - Interpretazione del Contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 23 – Broker incaricato

Alla Società Ital Brokers S.p.a è affidata, per l'intera durata dell'appalto, la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che , con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento ISVAP n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.

La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi verrà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società. La remunerazione del Broker non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente essendo la stessa parte dell'aliquota provvigionale riconosciuta dalla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta.

Art. 24 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.



L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

La Società

Data

Il Contraente

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C., il sottoscritto Contraente dichiara di avere preso visione e di approvare espressamente le disposizioni di cui ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- Art. 2 - *Esclusioni e rivalsa (Sezione I)*
- Art. 7 - *Esclusioni (Sezione II)*
- Art. 9 - *Modalità per la denuncia dei sinistri*
- Art. 12 - *Liquidazione dei danni - Nomina dei Periti*
- Art. 13 - *Estensione territoriale*
- Art. 15 - *Durata e rinnovo del contratto*
- Art. 21 - *Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio*
- Art. 22 - *Interpretazione del contratto*
- Art. 23 - *Broker incaricato*
- Art. 24 - *Obblighi alla Tracciabilità dei Flussi finanziari*

Il Contraente

